

Novità fiscali del 22 agosto 2011, tra cui chiusura liti fiscali pendenti, manovra correttiva bis, produttività e codici tributo

Publicato il 22 agosto 2011

chiusura liti fiscali pendenti: codice tributo da utilizzare in F24; consulenza giuridica: dalle Entrate tutte le regole per richiederla; crisi economica: manovra correttiva bis subito in G.U.; richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009: compilazione di Unico 2011 e rettifica rimborso; sisma: differiti termini col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011; F24 enti pubblici: istituiti due nuovi codici tributo; F24: istituito codice tributo per versare ritenuta da partecipazioni OICR; istituiti anche i codici tributo, utilizzabili per la restituzione spontanea di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate, indebitamente percepite

Indice:

- 1) Chiusura liti fiscali pendenti: Codice tributo da utilizzare nel Mod. F24**
- 2) Mod. F24: Istituito codice tributo per versare ritenuta da partecipazioni OICR**
- 3) Consulenza giuridica: Dalle Entrate tutte le regole per richiederla**
- 4) Modello F24 enti pubblici: Istituiti due nuovi codici tributo**
- 5) Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009: Compilazione di Unico 2011 e rettifica rimborso**
- 6) Istituiti anche i codici tributo, utilizzabili per la restituzione spontanea di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate, indebitamente percepite**
- 7) Crisi economica: Manovra correttiva bis subito in G.U.**
- 8) Sisma: differiti termini col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011**

1) Chiusura liti fiscali pendenti: Codice tributo da utilizzare nel Mod. F24

L'Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 82/E del 05 agosto 2011 riguardante sia l'istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti, sia l'istituzione del codice identificativo "71".

Ciò ai sensi dell'art. 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Premessa

Il citato art. 39, comma 12, del medesimo D.L. n. 98/2011, dispone che "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Istituito il codice tributo

Pertanto, per consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", l'Agenzia ha istituito il seguente codice tributo:

- "**8082**" denominato "Liti fiscali pendenti - Definizione ai sensi dell'articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il suddetto codice tributo va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” è indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” è indicato la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato “AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” va indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del **codice “71”** denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 82/E del 05 agosto 2011)

2) Mod. F24: Istituito codice tributo per versare ritenuta da partecipazioni OICR

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 08 agosto 2011, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello "F24", della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dal comma 63 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, convertito in Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

L'Agenzia con tale documento di prassi ha, quindi, istituito il seguente codice tributo:

- "**1061**" denominato "Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73"

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi

a debito versati" con indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." E nel campo "anno di riferimento" rispettivamente del mese e dell'anno cui la ritenuta si riferisce, nei relativi formati "00MM" e "AAAA".

Perché è stato istituito il neo codice tributo

L'art- 2, commi da 62 a 84, del D.L. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011 ha modificato l'attuale regime dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri realizzando la riforma della fiscalità del risparmio gestito a monte.

In particolare, per i fondi italiani e per quelli ad essi equiparati (fondi lussemburghesi storici) a partire dal 1° luglio 2011 viene abrogato il regime di

tassazione dei redditi del fondo basato sul principio della maturazione spostando il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o

azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene per i fondi istituiti all'estero.

La stessa Agenzia con la circolare n. 33 del 15 luglio 2011 ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni che regolano il nuovo regime dei fondi di diritto italiano mentre si è rinviato ad un successivo documento di prassi la disamina delle norme riferite ai fondi di diritto estero.

Pertanto, adesso per consentire il versamento, con il modello F24, della suddetta ritenuta è stato istituito l'apposito codice tributo.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 83/E del 08 agosto 2011)

3) Consulenza giuridica: Dalle Entrate tutte le regole per richiederla

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di agosto una circolare (n. 42/E del 05 agosto 2011), sulla consulenza giuridica, che chiude "il cerchio" sui "pareri fiscali", dopo la precedente circolare n. 32/E del 2010 che, invece, si è soffermata sul diritto di interpello.

La consulenza giuridica, a differenza dell'interpello, oltre a svolgersi al di fuori di una disciplina normativa tipica, consiste nell'"attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale", non riconducibili a uno specifico

soggetto.

Quindi, generalità e atipicità sono i connotati propri della consulenza giuridica che la distinguono dall'istituto dell'interpello.

Come l'interpello, invece, assume rilevanza giacché costituisce uno strumento di supporto a disposizione del contribuente al fine di agevolare la tax compliance.

I soggetti legittimati a farsi portatori di problematiche di carattere generale, risolvibili tramite la consulenza giuridica, sono gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (specialmente in caso di attività istruttorie in corso di svolgimento), le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici in generale, comprese le amministrazioni dello Stato.

Focus del Fisco sulla consulenza giuridica.

Come presentarla, cosa indicare nella richiesta, come formulare i quesiti e con quali effetti. Sono i punti toccati dalla circolare 42/E pubblicata il 09 agosto 2011 dalle Entrate, che si sofferma così su questo importante strumento di supporto per il contribuente, ripercorrendo le differenze rispetto all'interpello e dettando le istruzioni agli Uffici competenti.

Come richiedere una consulenza al Fisco

Il contribuente può consegnare la richiesta a mano o spedirla in un plico raccomandato con ricevuta di ritorno. La domanda deve essere scritta in carta libera e non occorre pagare il bollo. Se il contribuente invia per errore la richiesta all'ufficio non competente, quest'ultimo provvede a trasmetterla rapidamente alla direzione opportuna e s'impegna a informarne l'interessato.

Come formulare le domande - Tutte le richieste di consulenza giuridica devono

specificare il tipo di istanza ("consulenza giuridica"), l'indirizzo, il recapito telefonico, l'e-mail e il numero di fax del richiedente, oltre ai suoi dati identificativi.

In particolare, le domande di consulenza esterna, ossia quelle presentate da amministrazioni statali, enti pubblici, istituzioni con finalità di interesse pubblico, associazioni sindacali, di categoria e ordini professionali devono essere sottoscritte dal rappresentante legale o dal suo delegato e riportare l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale o della partita Iva.

Ammessi gli allegati “di nuova generazione”

Anche per la consulenza giuridica, così come accade già per l'interpello, il contribuente può presentare la documentazione non solo su carta ma anche su Cd, Dvd e altri supporti informatici. Questa opportunità vale sia se si consegna la richiesta a mano, sia se si spedisce con raccomandata.

Gli stessi supporti possono essere utilizzati anche per integrare la documentazione già presentata, laddove necessario.

Consulenza a indirizzo non vincolante

Il documento di prassi chiarisce che il contribuente è libero di non attenersi alla soluzione prospettata dalle Entrate. Nella consulenza giuridica, infatti, l'Amministrazione fornisce un'interpretazione d'indirizzo per il destinatario, relativamente alla questione sollevata.

Tra consulenza e assistenza, questione d'interpretazione

Il documento di prassi spiega cosa distingue l'attività di informazione/assistenza e quella di consulenza giuridica, ponendo l'accento sul carattere interpretativo di quest'ultima.

Mentre l'assistenza si limita a fornire un aiuto personalizzato al singolo contribuente sugli adempimenti fiscali da sbrigare (ad esempio, come si registra un contratto d'affitto o quali sono le scadenze per versamenti specifici), la consulenza giuridica, così come l'interpello, richiedono uno

sforzo d'interpretazione.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 42/E del 05 agosto 2011)

4) Modello F24 enti pubblici: Istituiti due nuovi codici tributo

Il mese di agosto 2011 si contraddistingue anche per l'ennesima istituzione dei codici tributo da parte delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, con la **risoluzione n. 84/E del 12 agosto 2011**, ha istituito i codici tributo "143E" e "144", i quali consentono il versamento delle imposte sostitutive, a seguito di assistenza fiscale, sui salari di produttività e sugli affitti all'Aquila.

Detti codici tributi sono utilizzabili nel modello F24 EP per permettere il versamento, in sede di assistenza fiscale, delle imposte sostitutive dell'Irpef e delle addizionali, comunali e regionali, relative ai compensi da "produttività" e alla locazione degli immobili a uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila.

Sono rispettivamente il "143E" e il "144E".

L'Agenzia ha ricordato che il modello F24 EP è utilizzato dagli enti pubblici (tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.720), nonché dalle Amministrazioni centrali dello Stato (art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007).

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 84/E del 12 agosto 2011)

5) Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009: Compilazione di Unico 2011 e rettifica rimborso

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85/E del 12 agosto 2011, si è soffermata sulla "Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Compilazione del modello Unico Persone Fisiche 2011 e rettifica della richiesta di rimborso presente nel modello 730/2011".

Nell'articolo sulle novità fiscali di domani, tutti i dettagli.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 85/E del 12 agosto 2011)

6) Istituiti anche i codici tributo, utilizzabili per la restituzione spontanea di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate, indebitamente percepite

Istituzione dei codici tributo per la restituzione, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei rimborsi d'imposta ed altre somme indebitamente percepite.

La restituzione spontanea di rimborsi e altre somme, erogate dall'Agenzia delle

Entrate e indebitamente percepite dal contribuente, va effettuata con "F24 Versamenti con elementi identificativi").

E' stato disposto con la **risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011**, che ha, nel contempo, istituito i seguenti codici tributo:

"8084" ("Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle entrate indebitamente percepite - IMPOSTA")

"8085" ("Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle entrate indebitamente percepite - INTERESSI")

"8086" ("Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle entrate indebitamente percepite - SANZIONI")

Il modello di pagamento va compilato indicando "R" nel campo "tipo", l'anno d'imposta cui si riferisce il rimborso

non spettante nel campo "anno di riferimento", mentre nel campo "elementi identificativi" occorre riportare il motivo dell'erogazione, da indicare secondo la seguente classificazione:

IRPEF, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

IRES, per l'imposta sul reddito delle società;

IVA, per l'imposta sul valore aggiunto;

IRAP, per l'imposta regionale sulle attività produttive;

ADDREG., per l'addizionale regionale all'Irpef;

ADDCOM., per l'addizionale comunale all'Irpef;

BONUSF., per i bonus famiglia di cui all'articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

BONUSI., per i bonus incapienti di cui all' articolo 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito,

con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

ALTRO, per tutti i tipi d'imposta non precedentemente elencati.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011)

7) Crisi economica: Manovra correttiva bis subito in G.U.

Venti articoli divisi in quattro titoli:

- Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria;

- liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo;
- misure a sostegno dell'occupazione;
- riduzione dei costi degli apparati istituzionali.

E' il testo della manovra anti crisi bis che è stata subito ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, si tratta del **Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138**, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", in **G.U. n. 188 del 13 agosto 2011**, con entrata in vigore del provvedimento fissata al 13 agosto 2011.

Ecco di seguito le prime anticipazioni (nota ANSA del 14 agosto 2011):

Contributo solidarietà

Prelievo del 5% della parte di reddito eccedente i 90.000 euro e del 10% della parte eccedente i 150.000.

Il contributo di solidarietà previsto dalla manovra per i redditi sopra i 90.000 euro scatta da subito, dall'entrata in vigore del decreto, e durerà fino al 2013.

Il contributo di solidarietà é deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso tributario si applicano le stesse norme previste ai fini delle imposte sui redditi. Il contribuente viene comunque salvaguardato dall'applicazione dell'aliquota marginale del 48%.

Si attende adesso il decreto di attuazione della norma.

Robin hood tax

Sarà applicata per le società del settore energetico. La Robin Hood Tax consiste in un aumento dell'addizionale sull'imposta sul reddito della società di "quattro punti percentuali" e sarà applicata "per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010".

Per quanto riguarda le società interessate, che sono quelle del settore energetico, la soglia dei ricavi scende da 25 a 10 milioni di euro, ai fini dell'applicazione dell'addizionale e si stabilisce che il reddito imponibile deve essere superiore a 1 milione di euro.

Via enti sotto 70 dipendenti, esclusi ordini professionali

Via gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle settanta unità. Lo prevede il testo della manovra ma "con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni".

Facile trasferire dipendenti P.A.

Sarà più facile trasferire i dipendenti pubblici se l'amministrazione ha una esigenza in questa direzione.

"Di forte impatto in questa manovra è la misura sull'esigibilità della prestazione del dipendente pubblico in luogo di lavoro e sede diversi da quelle di ordinaria assegnazione. In sostanza il datore di lavoro pubblico ha il potere di modificare il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa attraverso lo strumento del trasferimento definitivo o temporaneo".

Il trasferimento può essere disposto "per motivate esigenze di tipo tecnico, organizzativo, produttivo".

Sarà necessaria "una regolamentazione in sede di contrattazione collettiva di comparto, soprattutto

per stabilire regole su mobilità interregionale. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento”.

Nuove lotterie e caro-sigarette

Tra gli interventi sui giochi e le accise sul tabacco il Governo punta a recuperare 1,5 miliardi l'anno a partire dal 2012.

Ricco il pacchetto sui giochi. Si prevede la possibilità di “introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita”.

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'Economia di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

Province

Verranno tagliate quelle sotto i 300.00 abitanti.

Comuni

Sotto i mille abitanti saranno gestiti solo dal sindaco.

Poltrone

Tra Regioni, Province e Comuni ne saranno tagliate 50.000.

Voli in economica per parlamentari

Stop alla business class per parlamentari, amministratori pubblici, dipendenti dello Stato, componenti di enti ed organismi.

Tagli ministeri

Vengono anticipati. Salvi: sanità, scuola, ricerca, cultura e 5 per mille.

Festività

Quelle laiche verranno accorpate alla domenica.

Rendite al 20%.

La misura vale circa 2 miliardi di euro. Esclusi i titoli di Stato che restano tassati al 12,5%.

Servizi pubblici locali

Si punta alla liberalizzazione e verranno incentivate le privatizzazioni.

Pensioni donne

Verrebbe anticipato dal 2020 al 2015 il progressivo innalzamento a 65 anni (entro il 2027) dell'età pensionabile delle donne nel settore privato.

Tracciabilità transazioni e scontrini e fatture

Non è più possibile pagare in contanti per tutte le transazioni superiori ai 2.500 euro.

Viene, inoltre, previsto l'inasprimento delle sanzioni, fino alla sospensione dell'attività (anche per i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali), per la mancata emissione di fatture o scontrini fiscali.

Abrogato Sistri

E' stato abrogato il Sistri, il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti.

Tariffe professionali

Saranno derogabili (è sufficiente l'accordo tra le parti).

Agevolazioni fiscali: riduzioni anticipate

Vengono anticipate di un anno le riduzioni delle numerose agevolazioni fiscali esistenti.

Tfr, liquidato più tardi

Cambia, per il pubblico impiego, la liquidazione del Tfr con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data.

Nuovo intervento sugli studi di settore

Per evitare l'accertamento induttivo, in applicazione degli studi di settore, è necessaria la congruità per due anni consecutivi, mentre il rispetto degli indici di coerenza è necessario solo per il periodo d'imposta accertato.

Tutte le misure contenute nel Decreto Legge n. 138/2011:

Articolo	Contenuto
----------	-----------

1	Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
2	Disposizioni in materia di entrate
3	Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
4	Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea
5	Norme in materia di società municipalizzate
6	Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività , denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni
7	Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas
8	Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
9	Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
10	Fondi interprofessionali per la formazione continua
11	Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
12	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
13	Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum
14	Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali
15	Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori
16	Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
17	Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
18	Voli in classe economica
19	Disposizioni finali
20	Entrata in vigore

8) Sisma: differiti termini col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2011, si occupa di "Differimento dei termini nonché la disciplina dei versamenti delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 per i soggetti con domicilio fiscale nel cratere del sisma del 6 aprile 2009".

I contenuti:

Art. 1 Presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2009 e 2010;

Art. 2 Versamento delle rate scadenti tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2011;

Art. 3 Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011)

Vincenzo D'Andò

